




**Ministero del Lavoro della
Salute e delle Politiche Sociali**

Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIVISIONE III^A

Alla Direzione Regionale del Lavoro
Emilia – Romagna
Viale Masini n.12
40126 BOLOGNA



Prot. n.: 12108 del: 6/07/2009

OGGETTO: D.M. 1/3/1974, R.R. Emilia – Romagna n.2 del 23/12/2008 – rilascio dei certificati medici di idoneità al lavoro per conduttori di generatori di vapore.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si fa presente che l'art.117, terzo comma, Cost. attribuisce la materia della "tutela e sicurezza del lavoro" alla competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni.

Tanto premesso, in relazione a quanto riportato nel regolamento regionale (emanato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 268 del 23 dicembre 2008) all'art.2:

"fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, agli effetti di quanto disposto dall' art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 "è abolito l'obbligo di presentazione del certificato come disposto dall'art. 3, comma 4 del Decreto ministeriale 1 marzo 1974 (norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore)".

Ne deriva, pertanto, che - limitatamente al territorio della regione Emilia-Romagna - non è vigente il relativo obbligo.

Il Dirigente
(Dott. Lorenzo Fantini)